

dell'ammontare sino alla concorrenza della sua disponibilità, per far fronte al pagamento del prezzo di acquisto del nuovo appartamento e delle relative spese contrattuali.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera in data 23 ottobre 1953, stabilì il principio che all'impiegato, che abbia usufruito di mutuo per acquisto di alloggio, non debba essere concesso altro mutuo o beneficio avente la stessa finalità.

Occorre, tuttavia, considerare, nel caso in esame, assolutamente senza precedenti, che la realizzazione di quanto prospettato dal Esordina offre, evidentemente, all'Istituto, l'occasione - che ben difficilmente potrà riproporsi - di eliminare una operazione di mutuo assistita da garanzia ipotecaria attualmente di dubbio valore e di sostituirla con altra validamente garantita in relazione alla consistenza del bene immobile che verrebbe ipotecato a favore dell'Istituto.

La nuova operazione di mutuo sarebbe disciplinata dalle norme del Regolamento 14 febbraio 1947, nonché dalle altre di